

MINICAR

Tutte le regole

A cura di Franco Medri

I quadricicli (minicar): possono essere immatricolati come **motoveicoli** o **ciclomotori**

In base alle categorie internazionali i ciclomotori ed i motocicli sono classificati in sette differenti categorie:

- **L1e:** veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
- **L2e:** veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
- **L3e:** veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
- **L4e:** veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
- **L5e:** veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
- **L6e:** quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
- **L7e:** i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie.

Patente richiesta: categoria **A1** (se immatricolati come motoveicoli) – **certificato di idoneità** (se immatricolati come ciclomotori)

Assicurazione: obbligatoria

Trasporto di persone: se **motoveicolo** consentito – se **ciclomotore** consentito solo se il trasporto del passeggero è previsto sul certificato di circolazione (si precisa però che il conducente deve essere maggiorenne, in quanto il minore deve circolare da solo con il quadriciclo)

Obbligo del casco durante la circolazione: sono esentati dall'obbligo del casco i conducenti e i passeggeri di motoveicoli e ciclomotori a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa → vedi

art. 171, comma 1-bis, lettera a), C.d.S.

I quadricicli classificati come motoveicoli: devono osservare le prescrizioni riportate nell'art. 175, comma 2, lettera b) del Codice della Strada che prevede il divieto di circolazione in autostrada se *“di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1.300 kg”*.

Per quanto riguarda l'utilizzo delle cinture di sicurezza: Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e (ciclomotori a 4 ruote - quadricicli leggeri); dotati di carrozzeria chiusa, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.

Revisione: obbligatoria secondo le istruzioni fornite dal calendario annuale del Ministero Trasporti